REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 214/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2012

che deroga, per la campagna di commercializzazione 2011/2012, all'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le date previste per comunicare il riporto di zucchero eccedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹), in particolare l'articolo 85, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 le imprese che decidono di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente informano gli Stati membri interessati di questa decisione. Tali informazioni devono essere trasmesse prima della data che dev'essere stabilita dagli Stati membri entro i termini fissati nel suddetto articolo.
- (2) Per facilitare l'offerta dello zucchero fuori quota sul mercato dell'UE, cosa che consentirebbe alle imprese di rispondere a cambiamenti imprevisti della domanda nei primi mesi della campagna di commercializzazione 2011/2012, è necessario dare agli Stati membri la pos-

- sibilità di stabilire date posteriori rispetto a quelle previste all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la campagna 2011/2012 le imprese che abbiano deciso di riportare alla campagna di commercializzazione successiva quantitativi di zucchero, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, di detto regolamento, ne informano lo Stato membro interessato entro una data da stabilirsi da parte dallo stesso tra il 1º febbraio e il 15 agosto 2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 30 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

— 51 -

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.